

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
LIBERO NOCERA - SOCIETA'
COOPERATIVA A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO CALABRIA RC VIA
MODENA NR.14

Numero REA: RC - 102140

Codice fiscale: 00866240807

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-09-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto repertorio n.1286/1005

**STATUTO DELLA "COOPERATIVA SOCIALE "LIBERO NOCERA"- SOCIETA'
COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA"**

TITOLO 1: DENOMINAZIONE SEDE DURATA

ART. 1 - E' costituita con sede nel Comune di Reggio Calabria la Società Cooperativa a responsabilità limitata, denominata "COOPERATIVA SOCIALE "LIBERO NOCERA" SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA".

La Cooperativa sarà disciplinata dalle norme del presente Statuto, dalle orme previste dal Codice civile in materia di società cooperative a mutualità prevalente e in quanto compatibili da quelle previste per le società a responsabilità limitata nonché dalla legge n 381/91. La Cooperativa potrà, su delibera dell'Organo amministrativo, istituire uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria nè succursale anche altrove nonché trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune. La cooperativa sarà iscritta a cura dell'Organo amministrativo nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile.

Art. - 2 La Cooperativa avrà durata fino al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei soci, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II: SCOPO OGGETTO

"ART. 3 - Scopo sociale è la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi previsti dalla lettera a) art. 1 legge 381/1991.

La società cooperativa intende operare, senza finalità speculative, per: a) tutelare e promuovere la salute fisica, psichica e sociale della popolazione emarginata in genere, creando case famiglia, gruppi appartamento, comunità alloggio ed internato, semiinternato ed offrendo altresì un servizio ambulatoriale medicopsico-diagnostico ed ogni altra forma necessaria all'inserimento sociale degli stessi in forma associata e individuale;

b) mantenere e recuperare il livello di autonomia fisica, psichica e sociale delle suddette categorie (in considerazione del fatto che, nell'attuale contesto economico sociale e culturale, si può considerare la perdita di autonomia quale una delle più frequenti determinanti dei meccanismi di emarginazione e di esclusione) attivando le risorse presenti nelle stesse fasce di emarginazione e nel loro contesto familiare e territoriale;

c) reinserire socialmente, promuovere ed elevare economicamente e culturalmente gli emarginati in genere e particolarmente i minori handicappati, operando nell'ambito della sicurezza sociale; creare nuovi posti di lavoro in tutti i settori dell'economia nazionale per l'inserimento di giovani nel mondo del lavoro come si preciserà in seguito.

Attuazione degli scopi - In collegamento con le istituzioni,

gli organismi le forze sociali presenti nel territorio, secondo un tipo di intervento finalizzato contestualmente alla prevenzione, cura-assistenza e riabilitazione, in difetto riferimento al bisogno reale delle categorie sociali emarginate, la Società Cooperativa intende perseguire gli obiettivi generali di cui al presente articolo mediante l'espletamento delle seguenti funzioni:

A) conoscenza della condizione sanitaria, socio-economica ed abitativa, onde pervenire alla individuazione dei danni e dei fattori di rischio presenti nel territorio, condotta attraverso indagini sociali, di popolazione e/o epidemiologiche, integrate dai contributi informativi derivanti dai gruppi sociali soggetti a rischio. Ciò consente sia la riflessione sulle modalità di funzionamento dei servizi, sia la programmazione di altri possibili interventi sia, infine, la creazione di un sistema informativo funzionale ed una diagnostica, scientifica della patologia sociale e sanitaria;

B) in risposta al danno emergente, realizzazione delle seguenti funzioni assistenziali, terapeutiche e riabilitative:

- 1) assistenza sociale, sanitaria e psichiatrica in ambito domiciliare ed ambulatoriale
- 2) assistenza economica in collaborazione con l'Ente locale;
- 3) riabilitazione ed inserimento sociale;
- 4) presa in carico di anziani, emarginati ed handicappati provenienti da case di riposo, case di riposo protette, ospedali ed istituti di pena affinché vengano seguiti con i trattamenti concordati di tipo medico, riabilitativo e sociale;
- 5) animazione del tempo libero e conoscenza-collegamento con le strutture ricreative, sportive, culturali e religiose, al fine di stimolare la socializzazione tramite l'individuazione di concreti spazi attivi;
- 6) informazione ed aiuto per l'uso di altri servizi ed interventi di carattere sanitario assistenziale e previdenziale;

C) organizzazione di attività di promozione, nonché corsi di formazione e di aggiornamento destinati a qualificare gli operatori in ordine alle prestazioni dei relativi servizi;

D) promozione di iniziative tese alla eliminazione delle disuguaglianze ed alla lotta all'emarginazione attuata mediante convegni, dibattiti, sussidi di informazione, consulenze ed enti, progetti di Piano per servizi socio-sanitarie eccetera;

E) educazione psicologica e socio-culturale rivolta a tutti i cittadini e in special modo, a quelli in età pensionabile, al fine di una presa di coscienza responsabile dei problemi inerenti all'età senile;

F) attivazione di centri di formazione professionale

riconosciuti dalle istituzioni comunali, provinciali, regionali e nazionali;

G) accreditamento con le istituzioni pubbliche per i servizi per il lavoro (servizi obbligatori e specialistici a favore dei soggetti svantaggiati).

Attenzione alle fasce emarginate - La società cooperativa si impegna i propri servizi sollecitando il coinvolgimento di tutti i cittadini garantendo la partecipazione all'interno delle stesse strutture cooperative, come operatori e collaboratori, degli utenti stessi dei servizi, con particolare riguardo al settore degli anziani degli handicappati, ai fini di un loro attivo inserimento nella vita sociale, Tale obiettivo verrà altresì perseguito invitando pensionati handicappati, anziani fisicamente validi, ad impiegare il loro tempo libero in attività produttive recuperando per tal via l'unità tra istruzione, lavoro e tempo libero nei settori: artigianato, manifatturiero, agricolo (utilizzando terreni ancora incolti concessi dal Comune o altri Enti pubblici e religiosi), servizi sociali, servizi culturali eccetera. La società cooperativa, in proprio o in collegamento con l'Ente Regione qualificherà tali soggetti relativamente ai settori da loro prescelti con appositi corsi.

Lavoro giovanile - La società cooperativa intende offrire, altresì occasioni di lavoro ai giovani disoccupati e si prefigge di dare una stabile occupazione lavorativa ai propri soci attraverso la utilizzazione di tutte le leggi, siano esse vigenti o future, che abbiano come presupposto la creazione di nuovi posti di lavoro in tutti i settori dell'economia nazionale. In particolare la società elaborerà e gestirà formazione e orientamento professionale in armonia con le leggi in materia nei settori dei servizi socio-sanitari, dei servizi di assistenza alle imprese, nonché nei settori dell'informatica, della telematica, del risparmio energetico ed in tutti i campi a questi collegati. I servizi alle imprese riguarderanno prevalentemente la contabilità, il marketing, consulenza organizzativa e fiscale. Le figure professionali saranno di volta in volta individuate in armonia con i progetti elaborati nei diversi settori di intervento.

Per quanto riguarda le figure professionali delle quali la sia sprovvista si darà incarico a persone esterne ad essa oppure si immetteranno nuovi soci, qualora si prevede che il rapporto di collaborazione potrà essere di lunga durata. Si intende che tali iniziative saranno rivolte, come sopra detto, prevalentemente ai giovani disoccupati o sottoccupati ma, in ogni caso, di esse potranno godere anche altri cittadini, purché disoccupati o sottoccupati o, in senso lato, e disadattati.

La società potrà altresì svolgere le seguenti attività:

Multimedialità:

- 1) produzione, realizzazione e commercializzazione di bollettini informativi multimediali, stampa di periodici (settimanali, mensili, ecc), creazione e gestione di giornali online, stampa fascicoli, libri, sussidi, volantini, locandine, materiale grafico ed editoriale, ecc;
- 2) produzione, realizzazione e commercializzazione di programmi per radio, TV, computer; pubblicazioni audio, video, programmi gestionali, ipertestuali, ipermediali su supporti ottici, magnetici, elettronici, chimici;
- 3) creazione, produzione e commercializzazione di banche dati, con testi, immagini, suoni, realizzazione di servizi fotografici e video; produzione per terzi di quanto specificato nel paragrafo uno noleggio, attrezzature, materiale multimediale e consulenze per convention, teleforum, seminari, riprese radio-televisive; duplicazioni radio, video, informatiche; assistenza tecnica alle attrezzature e strumenti multimediali; interventi telematici di vario tipo; interventi informatici per favorire la raccolta, lo studio, la sintesi delle idee, dei suggerimenti e dei vari problemi; produzione e vendita di attività multimediali; produzione e vendita di strumenti per la comunicazione multimediale, software, pubblicità e quant'altro prodotto dai settori editoriale e servizi; attività formative multimediali, convegni, seminari;
- 4) attività di pubbliche relazioni e di marketing che promuovano e favoriscano la comunicazione di associazioni di volontariato e non profit e l'incontro tra imprese, enti pubblici ed enti non profit.

Attività agricole:

- 1) La Cooperativa potrà acquistare o assumere in affitto o in altre forme consentite, terreni per coltivare e sviluppare fattorie urbane, in particolare fattorie sociali, intendendo per fattorie la realizzazione di attività agricole integrate con l'attività di carattere socio-sanitario, educativo, d'inclusione sociale a vantaggio in particolare di persone svantaggiate, disabili e a rischio di emarginazione nella più ampia eccezione del termine.
- 2) Realizzare fattoria didattica con l'obiettivo di mettere in relazione i bambini, i ragazzi e gli adulti della città con gli animali della fattoria e aprire le porte ai propri visitatori, coinvolgendoli attivamente, per favorire il collegamento tra città e campagna, far conoscere l'ambiente rurale, l'origine dei prodotti alimentari e la vita degli animali. La fattoria didattica intesa come luogo di pedagogia attiva al servizio dell'educazione in cui non è prevalente solo il reddito agricolo.

Svolgimento attività - La società cooperativa svolge la propria attività secondo programmi annuali e pluriennali proposti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati

dall'assemblea dei soci.

La società cooperativa prevede la messa in opera di schedari sia per gli operatori che per gli utenti del servizio, onde garantire una maggiore efficienza del servizio. La società può compiere tutte le operazioni creditizie e finanziarie necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali e si avvarrà di tutte le previdenze ed agevolazioni previste dalla legge.

La società cooperativa potrà comunque svolgere qualunque altra attività connessa ed affine o complementare agli scopi suddetti.

Informazione all'Ente locale - Nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dei soci da lui delegati, notizie riguardanti l'attività della Cooperativa verranno fornite ogni qualvolta l'Ente locale lo richieda.

Utenza del servizio - I criteri di priorità per l'ammissione al servizio sono i seguenti:

A) per quanto riguarda gli anziani:

- 1) persone che hanno presentato domanda di ricovero in istituto e per le quali si prospetti imminente il rischio di ricovero in istituto;
- 2) domanda di domiciliare di persone per le quali si prospetti imminente il rischio di ricovero in istituto;
- 3) persone ricoverate in istituto o in ospedale le cui condizioni ne permettano la dimissione;
- 4) persone in condizioni di salute soddisfacenti ma che vivono sole;

5) persone che vivono in famiglia, ma non possono essere assistiti perché i parenti sono assenti per lunghi periodi del giorno per cause di lavoro o malattie

B) Per quanto riguarda le persone handicappate o per altri motivi emarginate, si determinano le seguenti priorità:

- 1) persone che non usufruiscono di alcun tipo di assistenza;
- 2) casi temporanei ai fini di evitare il ricovero in istituto;
- 3) casi temporanei ed urgenti in cui si presenta la necessità di un intervento da parte del servizio/cooperativa a causa dell'impossibilità dei familiari di assistere persone per gravi motivi di salute, anche al fine di evitare ricoveri in Istituto.

C) Per quanto riguarda il lavoro giovanile criterio di priorità sarà la disoccupazione, in relazione alle necessità particolari di ciascun soggetto, seguito dalla sott'occupazione. Nell'ambito di ciascuno dei criteri di priorità sopra indicati:

- a) si avrà riguardo, ai fini della precedenza, alle disagiate condizioni economiche dell'utente;
- b) si farà riferimento agli utenti, economicamente autosufficienti, di versare a loro discrezione delle somme integrative del capitale sociale.

Residenza — Coloro che, secondo i criteri di priorità della Società cooperativa, usufruiranno dei servizi dovranno essere residenti in un Comune della Calabria.

TITOLO III: SOCI

ART. 4 - Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci i lavoratori di ambo sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, posano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa. Possono essere ammessi anche soci volontari nel rispetto delle prescrizioni di cui alla legge n. 381/91 nonché persone giuridiche nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 11 della stessa Legge.

Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari senza diritti di offrire in sottoscrizione solo ad investitori qualificati, ai sensi dell'art. 2526 c.c.

ART. 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) precisazione della effettiva attività di lavoro;
- c) il numero delle quote del valore di Euro 25,82 (venticinquevirgoiaottantadue) cadauna che si propone di sottoscrivere il cui complessivo ammontare al valore nominale non dovrà superare il limite massimo fissato dall'art. 2525 cod. civ.;
- d) versamento del sovrapprezzo;
- e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo quattro e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo sette, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art 63.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

In caso di reiezione della domanda di ammissione l'organo deve motivare rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci. Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60 giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.

ART. 6 - Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo (di cui il successivo punto d), se e nella misura stabilita dall'assemblea dei le quote di cui al precedente articolo 5. Di conseguenza sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 20;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- c) a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;
- d) al versamento del sovrapprezzo determinato dall'assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2528.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

ART. 7 - E' fatto divieto tranne a quelli che rivestano funzioni amministrative, di Iscrivere contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicano attività concorrente.

E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio.

TITOLO IV: RECESSO DECADENZA ESCLUSIONE

Art. 8 - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia. Per i soci lavoratori si perde automaticamente anche quando viene meno il rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni e simili.

ART. 9 - I soci possono recedere dalla società, con le modalità di cui all'art. 2532 c.c., nei casi previsti dalla legge nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o non si trovino più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

Art. 10 - La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei casi previsti dalla legge nonché nei confronti dei soci falliti oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva dei soci a partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.

Art. 11 - L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti o dal rapporto mutualistico;

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo;

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 7;

d) che, senza giustificato motivo e senza comunicarne le ragioni, non partecipi a tre assemblee consecutive.

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro di cui all'articolo 6 lettera c), e dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci. In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

Art. 12 - Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno mediante raccomandata con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa. Art. 13 - I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui

aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 21 del presente statuto e decurtare le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

In ogni caso l'Organo amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la corresponsione dei relativi interessi legali.

ART. 14 - In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 13, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

ART. 15 - I soci receduti, decaduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre ranno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 13 e 14.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovanti che esse sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

TITOLO V: TRATTAMENTO DEI SOCI

ART. 16 - Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i

soci il principio della parità di trattamento.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale, che non può essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili.

Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'organo amministrativo è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze di legge.

ART. 17 - Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.

Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.

Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in quanto applicabile.

TITOLO VI: PATRIMONIO SOCIALE

Art. 18 - Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di Euro 25,82 (venticinquevirgolaottantadue). Nessun socio potrà possedere un numero di quote tali il cui complessivo valore superi massimi stabiliti dalla legge;
- b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 21;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;
- d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.

Art. 19 - Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente:

a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

Art. 20 - Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del c.c. e con le modalità previste nel medesimo articolo.

In caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto.

Il trasferimento è quindi soggetto alle seguenti regole e condizioni:

Il socio che intenda vendere le proprie quote nominative dovrà comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti volontà di alienare le proprie quote.

Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione inviando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria volontà in tal senso. Durante la pendenza del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile.

Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comunque offertogli da un terzo apparisse superiore al reale ed effettivo valore delle quote, i soci che hanno esercitato la prelazione, entro il medesimo termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà di ricorrere al Collegio Arbitrale, promovendone la costituzione con richiesta indirizzata al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società che provvederà a nominare tre arbitri che riuniti in collegio, funzioneranno con i criteri di cui all'art. 36 del presente Statuto.

Il Collegio Arbitrale provvederà a determinare il corrispettivo dovuto per la cessione delle quote in rapporto al valore effettivo e reale della società e ne darà comunicazione a mezzo raccomandata R.R. al socio alienante e al socio o ai soci esercitanti il diritto di prelazione.

Le quote del socio alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di essi.

Art. 21 - L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché quant'altro richiesto dalla legge e dal presente.

L'assemblea che bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico in caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulle coperture delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai divisi- bile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;

b) il 3% (tre per cento) alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; ove la cooperativa aderisse all'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni, quest'ultima ne sarà la destinataria. Si applica il D. Lgs. 2 agosto 2002 n. 220. In difetto di adesione tale versamento andrà effettua al Ministero del lavoro (apposito capitolo del bilancio statale);

c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici

d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assembleache approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo erogato ai titolari di strumenti finanziari eventualmente in circolazione e posseduti dai soci cooperatori, sarà del due per cento più elevato di quello erogato ai soci in base alle quote da quest'ultimi detenute;

e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dall'istituto (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio

in cui gli utili stessi sono stati prodotti. In alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della società con le modalità previste all'art. 2529 del cod. civile;

f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto delle previsioni del terzo comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e dell'articolo 7 del R. D. 12 febbraio 1911 n. 278 (approvazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a Società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici);

g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

L'assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d), e), f) e g) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla lettera g).

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società. Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori.

Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali.

Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternativa:

- 1) di distribuirli in denaro o in natura;
- 2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute;
- 3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanziari,

la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo.

ART. 21/BIS – Operatori socio/sanitari

Le figure professionali di operatori socio-sanitari dei quali la Cooperativa sia avvarrà per la tutela e la promozione della

popolazione emarginata in genere e dell'anziano, dei giovani disoccupati o sottoccupati in specie, sono:

- 1) medico-chirurgo, generico e specialista;
- 2) infermiere professionale, generico e specializzato;
- 3) fisioterapista;
- 4) assistente sociale;
- 5) psicologo;
- 6) sociologo;
- 7) consulente legale;
- 8) consulente tecnico;
- 9) educatore socio-sanitario;
- 10) assistente domiciliare;
- 11) tecnico domestico;
- 12) animatore del tempo libero;
- 13) esperti di informatica e telematica; esperti di azienda ed esperti nei settori di assistenza alle imprese.

La Cooperativa prevede la consulenza specialistica di esperti nei vari settori delle prestazioni oggetto dei servizi.

ART. 21/TER – Comunicazioni di lavoro

Gli operatori socio/sanitari si impegnano a comunicare, mediante un'apposita scheda, al Consiglio di Amministrazione, l'attività svolta nel corso delle prestazioni ed a segnalare i problemi emergenti che comportano interventi e programmi esterni.

ART. 21/QUATER Servizi offerti

Avvalendosi delle figure professionali indicate nell'art. 21/BIS, la Società Cooperativa fornirà a titolo esemplificativo e non tassativo i seguenti servizi.

- A) PRESTAZIONI SANITARIE (in collaborazione con il medico, l'infermiere, un fisioterapista, lo psicologo):
- a) medico-generiche (dirette a controllare le condizioni generali di salute dell'utente);
 - b) di riabilitazione, che si concretizzano:
 - 1) nell'aiuto per la corretta deambulazione;
 - 2) nell'aiuto nel movimento di arti invalidi;
 - 3) nell'aiuto per l'assunzione di una giusta posizione degli arti in condizioni di riposo;
 - 4) nell'aiuto all'uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare e camminare;
 - c) infermieristiche, che si concretizzano nel praticare:
 - 1) iniezioni ipodermiche ed intramuscolari, medicazioni, assunzioni di farmaci su prescrizione medica, pulizia di catetere, rilievo di temperatura, polso e respiro, controllo della pressione;

- 2) piccolo pronto soccorso;
- 3) prevenzione delle pieghe da decubito;
- 4) indicazioni sull'esatto uso dei farmaci.
- B) PRESTAZIONI DOMESTICHE (con la dei tecnici domestici):
 - a) aiuto per il governo della casa:
 - 1) cura e pulizia dell'abitazione;
 - 2) riordino del letto e della stanza;
 - 3) cambio, lavaggio e stiratura della biancheria;
 - 4) acquisto di generi alimentari, preparazione e/o aiuto per i pasti
 - 5) piccole riparazioni;
 - 6) prestazioni di tipo domestico-sociale;
 - b) aiuto nell'attività della persona su se stessa:
 - 1) alzarsi dal letto;
 - 2) pulizia e igiene della persona;
 - 3) vestizione e aiuto nell'assunzione dei pasti.
- C) PRESTAZIONI DI SEGRETARIATO SOCIALE (con la collaborazione dell'assistente sociale, del consulente legale, del sociologo, dell'assistente domiciliare).

Con questo servizio si assolvono funzioni di:

 - a) informazione:
 - 1) pertinenti informazioni, esatte, aggiornate e formazione (istruzione ed educazione) abitazione tutela della salute, sopravvivenza, altre agenzie.

Per ogni settore vanno considerate le leggi, gli enti preposti i servizi la situazione ambientale;
 - 2) smistamento delle richieste di prestazione, quando di fatto servizi della Cooperativa, ai servizi socio-sanitari ed agli enti competenti;
 - 3) informazioni sulle norme e sulle prassi che regolano la realizzazione dei servizi.
 - b) aiuto personale degli utenti:
 - 1) segnalazione delle richieste e trasmissione di esse al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, ai servizi socio-sanitari agli enti competenti assumendo un ruolo attivo nel dell'emarginato e/o anziano con il servizio richiesto;
 - 2) aiuto personale diretto a facilitare l'espletamento delle prassi necessarie per ottenere le prestazioni;
 - c) osservatorio sulla situazione globale della zona:
 - 1) contributo alla conoscenza aggiornata della situazione dei servizi e della situazione locale;
 - 2) contributo per mezzo delle ipotesi delle diagnosi che il servizio - cooperativa può formulare alla politica di programmazione dei servizi la trasmissione alle sedi competenti del panorama preciso dei propri servizi. Della valutazione costante dei loro funzionamenti, dei motivi di bisogni oggettivamente emergenti nell'utenza e nel territorio operativo della Cooperativa
- D) PRESTAZIONI TENDENTI A FAVORIRE LA SOCIALIZZAZIONE (in collaborazione con il sociologo, lo psicologo, l'educatore

sociosanitario l'animatore del tempo libero o di altri):

a) formazione di corsi per l'espletamento delle attività produttive così come indicato nell'articolo 3 (Attenzione alle fasce emarginate) del presente

3) aiuto per l'esercizio e organizzazione dia attività ricreative, culturali, religiose, di tempo libero;

c) attività di compagnia, di amicizia, di conforto e di ristoro;

d) servizi di vacanza.

E) PRESTAZIONI NEL SETTORE ABITATIVO (con la collaborazione del consulente tecnico e del tecnico domestico):

a) favorire e promuovere iniziative tese alla definizione di strutture residenziali polifunzionali, costituite da alloggi, comunità/alloggio e servizi comunitari di integrazione alla residenza, dotati di spazi ad uso collettivo e comunitario, di servizi centralizzati integrativi dell'alloggio; di servizi culturali, sanitari, nonché di laboratorio artigiano ed infine locali e spazi in grado di costituire un punto di aggregazione sociale di più vasto respiro, in stretto rapporto e ad uso del territorio;

b) promuovere la realizzazione di interventi di manutenzione e ristrutturazione di alloggi in proprietà o in affitto agli Utenti.

F) PRESTAZIONI NEL SETTORE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE (con la collaborazione di consulenti tecnici, del sociologo e di altri esperti):

a) favorire e promuovere l'occupazione giovanile con di corsi di formazione professionale nel campo dell'informatica e della telematica, nonché in quello dell'assistenza alle imprese come, ad esempio, corsi di marketing, di dattilografia e stenografia, di contabilità aziendale ecc.);

b) istituire altresì corsi di formazione e di avviamento professionali anche in campi diversi da quelli suindicati e che, di volta in volta, secondo le esigenze del mercato economico, si prestino a fornire occupazione ai giovani.

TITOLO VII: ORGANI SOCIALI

Art. - 22 Sono organi della società:

a) l'assemblea dei soci;

b) l'Organo Amministrativo;

c) l'Organo di Controllo.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 23 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata,

sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, e mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può curare che l'avviso di vocazione venga effettuata mediante altri mezzi di comunicazione quali:

pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici-ciel movimento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la cooperativa.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti (o consti che siano informati) l'Organo amministrativo e tutti i sindaci effettivi.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art. 24 L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dall'Organo amministrativo. Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla chiusura del l'esercizio sociale. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla particolarità dell'attività della cooperativa e debbono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione integrativa.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.

In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare, con le maggioranze di legge, sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, sullo

scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dall'Organo amministrativo nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

Art. 25 - L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili, spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta tranne che per le modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della cooperativa e sulla nomina dei liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole della metà dei soci della società aventi diritto al voto.

L'assemblea si può riunire in videoconferenza o in sola audioconferenza nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e parità di trattamento dei soci.

Art. 26 - Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.

Art. 27 - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci iscritti al libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio non Amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale fra gli atti sociali.

Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari emessi dalla società se non nelle assemblee che deliberano sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione. Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di strumenti finanziari formeranno un'assemblea separata funzionante a norma dell'art. 2541 del Codice Civile.

Ai soci persone giuridiche é attribuito un voto ogni dieci quote possedute con un massimo di cinque voti. In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.

Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l.

Art. 28 - L'assemblea è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente.

Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere

redatto da un notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 29 — La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri da tre a nove.

I mandatari o i designati delle persone giuridiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni, i suoi componenti sono rieleggibili.

Nell'atto costitutivo, o con decisione dei soci, per ogni esercizio, può essere assegnato agli amministratori un compenso; può inoltre essere loro riconosciuta un'indennità di cessazione dalla carica (da costituirsi anche mediante accantonamenti periodici o con sistemi assicurativi o previdenziali). Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni 90 giorni, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori incaricati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società. Spetta, pertanto a titolo esemplificativo all'organo amministrativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni qualsiasi operazione compresi leasing presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti

correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed altra garanzia sotto qualsivoglia forma;

g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;

h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione con deliberazione motivata.

l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente Statuto, Siano riservati

m) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

n) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria nè di succursale. Nel caso in cui siano stabiliti compensi per gli Amministratori spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

ART. 30 - In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi di legge per cooptazione.

ART. 31 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il predetto perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente od a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti.

Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del

Codice Civile nonché i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mutualistici con i soci.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 32 - Ciascun socio ha diritto di avere dall'Organo Amministrativo notizia dello svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali.

Qualora la società intenda nominare un organo per il controllo contabile, può affidare quest'ultimo ad un sindaco unico o a un Collegio Sindacale nel numero minimo previsto dalla legge, o ad un Revisore, scelto tra gli iscritti nell'apposito Registro. La relativa decisione spetta all'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 2479 c.c.

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. In tal caso, l'organo di controllo nominato avrà le competenze previste dall'art. 2477 c.c. L'Organo Sindacale, se nominato, è composto dal numero di membri previsto dalla legge.

Se del caso, le adunanze relative possono svolgersi in audio/video conferenze, con le modalità previste per le assemblee.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Con le stesse modalità e con gli stessi limiti viene nominato il Revisore Contabile.

TITOLO VIII: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 33 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell' art. 2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Art. 34 - In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; ove la cooperativa aderisse all'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, quest'ultima ne sarà la destinataria. In difetto di adesione tale versamento andrà al Ministero del lavoro (apposito capitolo del bilancio statale).

TITOLO IX: CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 35 - Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge obbligatoria del pubblico ministero) sorge tra i soci e la società l'organo amministrativo e

l'organo di liquidazione o i membri tali o ancorché solo tra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e delle interpretazione o esecuzione del presente statuto di compromesso in quanto riguardante diritti disponibili, è deferita al giudizio di un Collegio arbitrale composto da tre membri che giudica ritualmente e secondo diritto.

Il collegio è nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. nella cui circoscrizione la Società ha la sua sede legale, entro trenta giorni dalla richiesta-avanzata in forma dalla parte più diligente. Ove il Presidente designato non provveda, la nomina richiesta, entro dieci giorni dalla scadenza del suddetto termine, al presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale. La sede legale dell'arbitrato è stabilita nell'ambito della Provincia in cui ha sede la Società. Il lodo arbitrale è sempre impugnabile.

TITOLO X: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 36 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 37 - Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente C.C. e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

Firmato: Domenico Russo Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 2 del del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, che si trasmette per la registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Imposta di bollo assolta all'origine ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.